**COMUNE CERRETO DI SPOLETO**
*Provincia di Perugia*

*DECRETO N.2 DEL 19-03-2020*

*Oggetto: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLGICA DA COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L.N.18 DEL 17 MARZO 2020.*

*L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di marzo, il Responsabile del servizio Montesi Giandomenico*

**PREMESSO CHE** l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 convertito dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04/03/2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che estende l'efficacia dell'art. 1 D.P.C.M. 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11marzo 2020;

**VISTO** il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 ed in particolare l'art. 73 il quale prevede che "*al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*";

**VISTO** il comma 5 dell'Art. 73 dello stesso D.L. n. 18/2020 il quale prevede che: "*dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni*

*pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.*

**VISTI** gli artt. 46, 47 e 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL -) che disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze della Giunta comunale;

**VISTO** l'art. 38 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL -) che disciplina la convocazione e la modalità di tenuta del Consiglio comunale;

**VISTO** lo Statuto comunale ed il Regolamento del Consiglio comunale, che nulla disciplinano in merito alla tenuta delle riunioni a distanza;

**RILEVATO** che tutti i provvedimenti citati sono rivolti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 attraverso la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale con conseguente influenza di tale limitazione in ordine alla presenza congiunta dei componenti della Giunta e del Consiglio Comunale presso la sede Municipale;

**EVIDENZIATA** la necessità di garantire il funzionamento della Giunta e del Consiglio Comunale senza la contemporanea presenza fisica nello stesso luogo dei suoi membri componenti;

**CONSIDERATO** che risulta necessario, al fine di garantire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del Comune, porre in essere interventi emergenziali e pertanto definire le linee guida relative allo svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale in modalità telematica, mediante videoconferenza con possibilità per i componenti di partecipare a distanza alle sedute nel rispetto della collegialità dell'organo;

**RICHIAMATO** il capo I, sezione III, del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche d/egli enti locali;

**ATTESO CHE** in base all'art. 73 del D.L. n. 18/2020 pare lecito affermare che:

- la disposizione succitata è la prima ed unica "norma statale" che disciplina specificamente la fattispecie delle sedute di Consiglio e Giunta effettuate in remoto, mediante videoconferenza;
- essa, con la clausola di salvezza espressa "*i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza*", consolida con disposizione statale ex post la competenza regolamentare degli enti in materia, ma al contempo e per motivi di coerenza sistematica e perequazione, anche il potere regolamentare ordinario ed a regime sulla stessa fattispecie;

- consegue da quanto precede che in qualunque momento futuro sia possibile adottare un regolamento e che tale regolamento sia dunque svincolato dalla peculiare conformazione che caratterizza invece la disciplina emergenziale;

**PRESO ATTO** dell'esistente possibilità di mettere a disposizione dell'Ente gli strumenti e i supporti telematici idonei allo svolgimento telematico delle sedute collegiali degli organi amministrativi;

**VISTO** il D.Lgs 267/2000;

## DECRETA

1. Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;

2. Di approvare le seguenti linee guida per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale:

## Linee Guida per lo svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale in videoconferenza

### Articolo 1. Insediamento virtuale degli organi collegiali

1. Le sedute della Giunta e del Consiglio Comunale, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, possono svolgersi in modalità integralmente e/o parzialmente telematica mediante videoconferenza con la partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale;

2. Ai fini dello svolgimento della Giunta comunale in videoconferenza l'ordine del giorno corredato delle proposte di deliberazione è inviato ai componenti tramite posta elettronica certificata, oppure mediante email ordinaria ove non possibile, e/o comunicazione telefonica. Nel caso si utilizzi l'email ordinaria è necessario procedere ad una verifica telefonica del ricevimento di quest'ultima. L'utilizzo dei metodi di convocazione sopra citati costituiscono prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.

### Articolo 2. Luogo di svolgimento della seduta

1. Qualora la Giunta e il Consiglio si tengano facendo ricorso alle predette modalità telematiche ciascun componente dell'Organo Collegiale può partecipare alla seduta collegandosi con la sala lavoro ove si svolge la stessa videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'ente;

2. Qualora la seduta dell'organo collegiale sia tenuta facendo ricorso alle modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nella sede istituzionale dell'Ente, senza che vi sia la necessità della presenza fisica del Segretario e del Sindaco.

## Articolo 3. Modalità di registrazione delle presenze

1. Nel verbale di seduta si da atto del numero dei nominativi dei componenti intervenuti in videoconferenza. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti eventualmente presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta o di Consiglio, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del comune.

## Articolo 4. Validità delle adunanze

1. Per la validità delle adunanze restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come i quorum deliberativi, che dovranno essere accertati tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione sul verbale o attraverso l'acquisizione del documento informatico (screenshot) autenticato nelle forme di legge;

2. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta, il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.

## Articolo 5. Sottoscrizione degli atti

I verbali e le delibere dell'Organo collegiale possono essere firmati digitalmente anche in modalità differita dai soggetti non compresenti fisicamente allo svolgimento della seduta.

## Articolo 6. Caratteristiche degli strumenti audio/video

1. Il collegamento video deve essere idoneo a:

    1. garantire la possibilità di accertare l'identità di tutti i componenti che intervengono in videoconferenza;

    2. regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

    3. consentire al Segretario Comunale di percepire quanto accade e quanto viene deliberato nel corso della seduta della Giunta e del Consiglio Comunale;

4. consentire a tutti i componenti della Giunta di partecipare intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti, partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

## Articolo 7. Utilizzo di applicativi atti a consentire la regolare tenuta della videoconferenza

1. L'Amministrazione comunale individua, a seconda delle necessità, un applicativo in grado di garantire in maniera sicura il collegamento in videoconferenza dei partecipanti alla riunione e fornisce le linee guida al fine di permettere un accesso semplificato all'applicativo.

3. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizi Demografici e Sociali di provvedere agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità telematiche;

4. Di dare atto che il presente provvedimento deve esser attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO (Prov. Perugia)

IL SINDACO

Dott. Giandomenico Montesi